

Indice

- Convertito in Legge il D.L. 133/2023: le novità.

Convertito in Legge il D.L. 133/2023

Le novità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 n° 283 la [Legge n° 176 del 1° dicembre 2023](#), di conversione del Decreto Legge n° 133 del 5 ottobre 2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno". Leggi anche la [scheda](#) con testi modificati.

Modifiche al Testo Unico Immigrazione

La norma ha modificato l'**art. 4** del TUI prevedendo in aggiunta alle altre casistiche, che il cittadino straniero non possa fare ingresso in Italia quando è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 582, (lesioni personali) e agli articoli 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali) e 583-quinquies (deformazioni dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) del codice penale.

Con la nuova formulazione degli **artt. 9 e 9bis** del TUI, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non potrà essere rilasciato al cittadino straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate ad alcuni articoli del codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il permesso di soggiorno Ue-SLP potrà essere revocato in caso di espulsione disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'Interno. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto.

L'**art. 13** del TUI è stato modificato prevedendo l'espulsione quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del libro primo del codice penale. In questo caso, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura.

All'**art. 15** TUI, è stato previsto che il giudice "**ordini**" l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. In precedenza, il Giudice "poteva ordinare" l'espulsione.

Le modifiche all'**art. 17** TUI limitano la possibilità di rientrare in Italia al cittadino straniero che intende esercitare il diritto di difesa quando debba partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.

Conversione del permesso di soggiorno dei neo-maggiorenni

La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo al neo-maggiorenne, viene demandata ai consulenti del lavoro, commercialisti etc... ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (**art. 32** TUI).

Cittadini comunitari

Per quanto concerne la posizione dei cittadini comunitari, all'**art. 20** del Dlgs 30/2007 è stato introdotta la possibilità che il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna per determinati

reati e quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, possa sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. In attesa della convalida dell'espulsione, il cittadino comunitario potrà essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) ovvero nelle strutture diverse e idonee dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Domanda della protezione internazionale

L'**art. 6** del D.Lgs. 25/2008 novellato prevede che nel caso in cui lo straniero non si presenti all'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica della sua identità e per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di tale volontà espressa in precedenza non costituisce domanda secondo le procedure previste e il procedimento non si ritiene instaurato.

L'**art. 23Bbis** del D.Lgs. 25/2008 novellato prevede che il richiedente la protezione internazionale che si è allontanato dalle strutture di accoglienza senza giustificato motivo, possa chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento precedentemente sospeso, entro nove mesi. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto. La domanda presentata dal richiedente successivamente all'estinzione del procedimento è sottoposta all'esame preliminare da parte del Presidente della Commissione Territoriale.

L'**art. 28ter** del D. Lgs. 25/2008 è stato modificato nel senso che la casistica per dichiarare manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale si applichi anche ai soggetti portatori di vulnerabilità.

L'**art. 29Bis** del D.Lgs. 25/2008 è stato modificato prevedendo che quando la domanda di protezione internazionale reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il Questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, proceda con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del TUI. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19 TUI, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.

Patrocinio a spese dello Stato

L'**art. 35Bis** del D.Lgs. 25/2008 è stato integrato prevedendo che quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha a oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 (casi di inammissibilità), 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) e 32, comma 1, lettera b-bis) (rigetto della domanda per alcuni casi di manifesta infondatezza), il giudice, quando rigetti integralmente il ricorso, revocando il patrocinio suddetto.

Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) (domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo, procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione

adottata dalla Commissione territoriale e perviene la comunicazione dell'avvenuta espulsione dell'interessato.

Infine, viene modificato l'**art. 130-bis** del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 115 del 30 maggio 2002, prevedendo che quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso.

Accoglienza

L'**art. 11** del D.Lgs. 142/2015, come modificato, prevede in determinati casi, la possibilità di derogare ai parametri di capienza previsti per i centri e le strutture di accoglienza, definiti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni.

L'**art. 17** del D.Lgs. 142/2015 novellato prevede che le misure di accoglienza tengano conto della specifica situazione delle persone vulnerabili tra le quali le donne, con priorità per coloro che sono in stato di gravidanza.

Minori stranieri non accompagnati

L'**art. 19** del D.Lgs. 142/2015 novellato prevede che minori non accompagnati possano essere accolti in strutture di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario, comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di accoglienza, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata, il Prefetto prevede l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee predette sono consentite in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti.

In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee, il Prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri di accoglienza, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni.

Identificazione e accertamento dell'età dei minori

Le modifiche introdotte all'**art. 19bis** D.Lgs. 142/2015 prevedono che quando sulla base degli verifiche inerenti l'età si accerti che il soggetto abbia dichiarato il falso, lo stesso è condannato per il reato di cui all' articolo 495 del codice penale e la pena possa essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale.

L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni.

L'accertamento socio-sanitario dell'età è effettuato dalle équipes multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto. In caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone

immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. In casi di urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto.

Termini per i ricorsi contro le espulsioni

L'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal Prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza, e' proposto, a pena di inammissibilità, **entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero (art. 17 D.Lgs. 150/2011)**

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal Prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, **entro venti giorni** dalla notificazione del provvedimento, ovvero **entro quaranta giorni** se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza (**art. 18 D.Lgs 150/2011**).